

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto camerale, le modalità di individuazione delle categorie di professioni e i criteri di selezione delle relative associazioni, nonché il funzionamento della Consulta Provinciale delle Professioni (d'ora innanzi Consulta) di cui all'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Art. 2 – Funzioni e compiti della Consulta

1. La Consulta designa il rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Pavia ai sensi dell'art. 10 comma 6 , della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. Può inoltre esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera nelle materie di interesse di quest'ultima, nonché formulare voti e proposte al Consiglio.

Art. 3 – Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti pro tempore degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente che, abbiano un'organizzazione operante in provincia di Pavia e strutturata in modo da consentire l'individuazione di un presidente provinciale. Ne fanno altresì parte, in numero massimo di sette, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni non ordinistiche - volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale - individuate fra quelle in possesso dei seguenti requisiti:
 - operanti in provincia di Pavia da almeno tre anni;
 - consistenza numerica pari ad almeno 15 iscritti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo articolo 4.

2. In caso di costituzione di un nuovo ordine professionale operante e strutturato nella circoscrizione territoriale il suo Presidente pro tempore assumerà di diritto la carica di componente della Consulta.

Art. 4 – Criteri di individuazione delle associazioni rappresentative delle categorie di professioni

1. Per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative partecipanti alla Consulta la Giunta Camerale emanerà apposito avviso pubblicato sull'Albo on-line del sito istituzionale. Alla scadenza dei termini indicati nel suddetto avviso la Giunta esaminerà le candidature pervenute ed individuerà, con proprio provvedimento, le associazioni maggiormente rappresentative sulla base dei seguenti criteri:
 - attinenza e maggior interesse della categoria professionale all'attività della Camera di Commercio e sua rilevanza per l'economia provinciale;
 - consistenza numerica degli iscritti.
2. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Qualora più associazioni della medesima categoria professionale propongano la propria candidatura sarà scelta quella dell'associazione maggiormente rappresentativa, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità operativa nel territorio di riferimento.
3. Le associazioni rappresentative delle categorie di professioni provvederanno a designare – pena l'esclusione dalla Consulta - il proprio rappresentante contestualmente alla loro candidatura da presentare entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1.
4. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio Camerale.

Art. 5 – Presidente della Consulta

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Il Presidente è eletto con votazione palese, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitegli dalle norme vigenti:
 - convoca la Consulta, ne predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

- garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età tra i componenti di diritto della Consulta presenti.

Art. 6 – Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Pavia

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. La votazione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
4. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, al Presidente della Giunta Regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
5. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge n. 580/93.

Art. 7 – Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno.
2. Il Presidente può, qualora lo reputi utile per garantire il corretto svolgimento delle funzioni della Consulta, fissare un calendario di riunioni. In ogni caso deve essere trasmesso regolare avviso di convocazione entro i termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

3. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Art. 8 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviata, con l'ordine del giorno, via e-mail all'indirizzo indicato dai componenti, almeno sette giorni prima della seduta.
2. La Consulta può essere convocata d'urgenza, almeno due giorni prima della seduta.
3. Può essere convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio o da almeno un quarto dei componenti della stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
4. L'eventuale ritardato invio della convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art. 9 – Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia o da un dirigente/funziionario delegato. Nell'esercizio delle funzioni di segretario il Segretario Generale può avvalersi dell'assistenza del personale camerale.

Art. 10 – Luogo delle sedute

1. La Consulta si riunisce di norma presso la Camera di Commercio di Pavia.

Art. 11 – Quorum costitutivo e deliberativo

1. Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Il Presidente e i componenti della Consulta appongono la propria firma di presenza ad ogni seduta su apposito registro.
2. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi istituzionali e formula proposte e valutazioni al Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, con indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente.

Art. 12 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente mette in trattazione gli argomenti illustrandoli secondo l'ordine del giorno inviato con la convocazione della riunione. Il Presidente medesimo o i componenti presenti alla riunione possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione degli argomenti indicandone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario è posta in votazione per alzata di mano.
2. Il Presidente e i componenti possono altresì presentare, a livello di mera comunicazione, argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti. Il Presidente dirige i lavori della seduta, concedendo la parola ai componenti che ne facciano richiesta. Qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

Art. 13 – Obbligo di astensione

1. Il Presidente e i componenti della Consulta devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni in caso di conflitto di interessi e hanno altresì l'obbligo di assentarsi dalla riunione.
2. I componenti della Consulta obbligati ad astenersi e ad allontanarsi ne informano il Presidente che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 14 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche salvo che la Consulta non disponga diversamente.
2. Possono partecipare alle riunioni della Consulta il Presidente della Camera di Commercio, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente della Consulta per lo svolgimento della seduta medesima e le persone per le quali sia stata disposta l'audizione o espressamente invitate o convocate dal Presidente in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni ma non alle votazioni.

Art. 15 – Redazione del verbale

1. Delle riunioni della Consulta è redatto verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il verbale riporta il resoconto sommario degli argomenti trattati, gli interventi e le eventuali dichiarazioni testuali richieste dai componenti della Consulta, nonché le modalità e l'esito delle votazioni.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è comunicato ai componenti della Consulta per la presa d'atto.

Art. 16 – Cessazione e decadenza dei componenti della Consulta

1. La perdita della carica di Presidente pro tempore dell'ordine professionale comporta automaticamente la cessazione della carica di componente della Consulta e deve essere formalizzata per iscritto al Presidente della Consulta a cura dell'ordine entro 30 giorni dal rinnovo delle cariche, contestualmente all'indicazione del nuovo Presidente.
2. La soppressione di un ordine professionale operante nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pavia comporta altresì la cessazione del suo Presidente dalla carica di componente di diritto della Consulta. La cessazione ha effetto dopo 30 giorni dal provvedimento di soppressione.
3. In caso di dimissioni del Presidente, la Consulta - nella prima riunione utile - provvede alla sua sostituzione secondo quanto disposto dall'art. 4 - comma 2 del presente Regolamento.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla Consulta nel Consiglio Camerale, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la Consulta ai fini della designazione del nuovo consigliere.
5. Qualora la Consulta non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede ai sensi dell'art. 12 comma 6 della legge n. 580/1993.
6. I componenti della Consulta che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata della Consulta.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge sulle Camere di Commercio e i relativi regolamenti di attuazione, nonché le norme dello Statuto della Camera di Commercio di Pavia ed i regolamenti ad esso collegati.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Camerale per la durata di 15 giorni.